

ALLEGATO A) alla delibera CORECOM UMBRIA n. 7 del 16 marzo 2021

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELL'UMBRIA (CO.RE.COM. Umbria)

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.):

- a) il funzionamento del Co.Re.Com., compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Art. 2

Funzioni

1. Il Comitato Regionale per le comunicazioni, d'ora in avanti "Co.Re.Com.", è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'ora in avanti "Autorità", ed organo regionale con funzioni di garanzia, consulenza e supporto alla Regione nel campo della comunicazione, con funzioni proprie e delegate.

Art. 3

Struttura di supporto

1. 1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di un'apposita struttura istituita presso l'Assemblea legislativa ed individuata ai sensi della l.r. n. 28/2014 e s.m.i.


Articolo 4

Programmazione delle attività del Co.Re.Com.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario, per gli adempimenti di cui all'articolo 14 della l.r. n. 28/2014. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione delle connesse spese, è presentata anche all'Autorità.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Assemblea legislativa e all'Autorità:

- a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale dell'Assemblea legislativa.



3 Il Co.Re.Com., d'intesa con l'Ufficio di presidenza, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale.

Art. 5

Partecipazione

Art. 5

Partecipazione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni e nelle materie di competenza, il Comitato può ricorrere a forme di consultazione e di partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle comunicazioni e dell'informazione, ispirandosi ai principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio.
2. In particolare, le consultazioni possono riguardare il programma di attività annuale, la relazione annuale sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività dell'anno precedente ed ogni altro argomento di interesse generale.
3. Il Comitato mantiene, nella persona del Presidente o di un suo delegato, stabili rapporti con gli enti, gli operatori e gli organismi la cui attività presenta profili di rilevanza ai fini dei compiti istituzionali del Co.Re.Com.
4. Il Comitato può istituire, su proposta del Presidente, gruppi di lavoro o tecnici, determinandone i componenti, i principi di funzionamento e la durata.

Art. 6

Attività di collaborazione

1. Il Comitato, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, può:
 - a) affidare incarichi di studio e ricerca, nonché specifiche attività, attinenti materie e casi rientranti nelle proprie attribuzioni a soggetti pubblici o privati;
 - b) avvalersi di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO II

I componenti del Co.Re.Com.

Art. 7


Il Presidente

1. Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente regolamento; in particolare:
 - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
 - c) cura i rapporti con gli organi della Regione e con l'Autorità.

Art. 8

Delega

1. Ogni componente può essere delegato, con atto scritto del Presidente, al compimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie. In tal caso il delegato, di norma, è relatore per gli argomenti all'ordine del giorno connessi alle attività che gli




sono state delegate. La delega può essere revocata, con atto scritto e motivato, in qualsiasi momento.

Art. 9
Missioni

1. Nell'ambito delle proprie funzioni e della dotazione finanziaria assegnata, e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i componenti del Comitato possono recarsi in missione per fini istituzionali.
2. Le missioni dei componenti sono autorizzate per iscritto dal Presidente del Comitato.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono nella località in cui si svolge la seduta.

Art. 10
Decadenza

1. Il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com. decadono dall'incarico:
 - a) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;
 - b) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive.
2. Le cause che possono giustificare l'assenza alle sedute del comitato sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) malattia ed altre cause di caso fortuito o forza maggiore;
 - b) concomitante svolgimento di diversa attività istituzionale;
 - c) svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale, in sede o fuori sede;
 - d) altre missioni istituzionali fuori sede;
 - e) svolgimento di funzioni o di attività autoritativamente richieste da pubblici poteri;
 - f) partecipazione ad attività di culto della religione di appartenenza se collegata a ricorrenze o festività ufficialmente riconosciute;
 - g) scomparsa di congiunti o familiari;
 - h) qualunque altro evento sopravvenuto ed imprevedibile che ha determinato l'impossibilità di partecipare alla riunione.
3. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente e provvedono in ogni caso a documentare la causa dell'assenza attraverso un'autocertificazione da inviare entro tre giorni dalla data dell'assenza.
4. Nei casi di assenza senza giustificato motivo, o di mancato invio della giustificazione entro i termini, il Presidente del Comitato provvede tempestivamente a darne notizia al Presidente del Consiglio regionale per il seguito di competenza, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 28/2014.



5. Qualora la situazione di cui ai commi 1 e 2 riguardi il Presidente, quest'ultimo provvede ai sensi del comma 3, informando in tempo utile gli altri componenti ed il Presidente dell'Assemblea legislativa.

6. Qualora la situazione di cui al comma 4 riguardi il Presidente, la relativa segnalazione può essere fatta da ciascuno dei componenti del Comitato.

Art. 11

Dimissioni

1. Il componente del Co.Re.Com. che intenda dimettersi deve presentare le proprie dimissioni, con atto scritto, al Presidente del Comitato il quale, senza indugio, deve rimetterle al Presidente dell'Assemblea legislativa per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1 della l.r. n. 28/2014.

2. Il Presidente del Co.Re.Com. presenta le proprie dimissioni direttamente al Presidente dell'Assemblea legislativa, con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

TITOLO III

Disciplina di funzionamento

Art. 12

Convocazione delle riunioni

1. Il Co.Re.Com. si riunisce, di norma, nella sede di Perugia.

2. Il Presidente convoca la riunione di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta scritta e motivata almeno uno dei componenti del Comitato, il Presidente dell'Assemblea legislativa, il Presidente della Giunta regionale o, per le funzioni delegate, il Presidente dell'Autorità. In questi casi, la riunione deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

3. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La convocazione, unitamente alla documentazione allegata, va comunicata ai componenti del Comitato almeno cinque giorni prima della seduta mediante mezzi di comunicazione elettronica.

4. La documentazione di cui al comma 3 è comunque a disposizione dei componenti presso l'ufficio del segretario verbalizzante dal giorno antecedente la riunione.

5. L'ordine del giorno può essere integrato con argomenti la cui trattazione sia chiesta da ciascuno degli altri componenti del Comitato.

6. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente può convocare il Comitato ventiquattro ore prima della riunione.


7. Il Comitato può trattare e deliberare argomenti non compresi nell'ordine del giorno con il voto favorevole di tutti i presenti.

Art. 13

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.

2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere, sia nel caso di sedute pubbliche che a porte chiuse, la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di soggetti esterni, pubblici o privati, che possono partecipare alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente della seduta ma non alla votazione.



Art. 14

Validità delle sedute

1. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.
2. I componenti del Comitato che non possono presenziare alle riunioni per i motivi di cui all'articolo 10, comma 2, lo comunicano in forma scritta e tempestivamente al Presidente ed al Dirigente della struttura.
3. Qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, il Presidente può prevedere nella convocazione che la riunione del Comitato si svolga a distanza, mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali ad esempio la videoconferenza e l'audioconferenza. Il collegamento deve assicurare la contemporanea partecipazione dei componenti, la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, la loro identificazione, la possibilità di intervenire, la visione del materiale relativo agli argomenti previsti dall'ordine del giorno, lo scambio dei documenti, l'espressione del diritto di voto e la possibilità di approvare il verbale e le deliberazioni.
4. Ciascun componente, nel caso in cui si trovi impossibilitato a partecipare personalmente, può chiedere al Presidente, prima della riunione, di poter partecipare alla riunione da una sede diversa da quella indicata nella convocazione, con le modalità di cui al comma 2.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, ogni partecipante deve adottare gli accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

Art. 15


Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.
2. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un relatore da lui designato. Il relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione degli uffici di supporto al Co.Re.Com., provvede ad illustrare il punto all'ordine del giorno.
3. Alle riunioni del Comitato partecipa il Dirigente responsabile, il segretario verbalizzante e, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, il personale dell'Ufficio di supporto la cui attività riguarda gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 16

Verbale delle riunioni

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un appartenente alla struttura di supporto di cui all'articolo 15 della l.r. n. 28/2014 e designato dal Dirigente con proprio atto.
2. In caso di assenza del segretario verbalizzante, le relative funzioni sono esercitate dal Dirigente responsabile o da altra persona assegnata alla struttura dal medesimo delegata.
3. Se il Comitato decide che alla riunione partecipino solo i componenti del Co.Re.Com., il verbale è redatto da uno dei componenti, designato dal Presidente.



4. Dal verbale devono risultare luogo, data e ora di inizio e fine della riunione l'ordine del giorno con le eventuali integrazioni, i nominativi dei presenti, degli assenti e di coloro che si sono assentati nel corso della riunione, gli argomenti trattati, gli elementi essenziali delle relazioni svolte e delle discussioni, le decisioni adottate. Ciascun componente può chiedere che siano inserite nel verbale le proprie dichiarazioni, dando lettura del relativo testo che deve essere consegnato al segretario verbalizzante.
5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Dirigente e dal segretario verbalizzante .
6. I verbali sono raccolti e conservati a cura dell'ufficio del segretario verbalizzante.
7. Il Presidente, qualora ritenga che l'oggetto della seduta rivesta interesse pubblico, può disporre la redazione di un resoconto sommario o di un comunicato stampa, da diffondere mediante la pubblicazione nel sito internet dell'Assemblea legislativa ed eventualmente con altre modalità definite caso per caso.
8. Il verbale è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva a quella a cui si riferisce.

Art. 17

Delibere

1. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del componente che lo sostituisce, a norma dell'articolo 7, comma 2.
2. Le delibere, di norma, sono assunte con il voto palese, tranne i casi in cui riguardino persone e qualora il Presidente ritenga opportuno il voto segreto.
3. Le delibere sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore, dal Dirigente e dal funzionario estensore.
4. Le delibere concernenti la definizione delle controversie sono sottoscritte dal Presidente, dal Dirigente e dal responsabile del procedimento con firma digitale.
5. I componenti del Comitato sono tenuti ad assentarsi durante l'esame e la votazione delle proposte che riguardano affari di interesse proprio, del coniuge, di parenti ed affini fino al quarto grado e comunque in tutti gli altri casi in cui ravvisi un conflitto di interesse.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 18

Modifiche al regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei regolamenti dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.